



ItaliaOggi (Lavoro e Previdenza)
Numero 114, pag. 33 del 15/5/2002
Antonio Maria Leozappa

[Tutta la pagina in formato pdf](#)

Come previsto nel Testo unico dell'edilizia.

Regioni, compiti e funzioni ai professionisti

Per quelle regioni che intendono esercitare i poteri che la nuova Costituzione riconosce loro in materia di professioni, ma più in generale per tutti coloro che intendono riformare questo delicato e vitale settore della vita socio-economica del paese, credo che il Testo unico dell'edilizia possa offrire più di un utile suggerimento.

Il decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380 ha individuato nel professionista abilitato il soggetto in grado di sostituire l'amministrazione pubblica in una serie di controlli diretti ad accertare la conformità dell'opera alla legge.

Il Testo unico consente, infatti, al professionista di asseverare la rispondenza e conformità del progetto e dell'opera alla normativa o, in più in generale, alle prescrizioni di settore e in cambio assicura una drastica semplificazione dell'iter amministrativo di autorizzazione.

Il ragionamento di fondo è che molti dei passaggi burocratici previsti per accertare la conformità del progetto/opera alle regole dettate per la costruzione dell'opera medesima diventano superflui quando tale rispetto è formalmente attestato da un professionista abilitato, che ne assume la piena responsabilità.

Un ragionamento, a mio avviso, più che condivisibile perché si fonda sulla stessa ragione ultima che ha originato il sistema italiano delle professioni protette. Come è noto, la codificazione di quest'ultimo trova spiegazione nella esigenza che le attività che incidono su interessi generali siano esercitate solo da chi è in possesso delle necessarie capacità tecniche e dei requisiti morali.

È chiaro, pertanto, che il ricorso a professioni per il cui esercizio la legge richiede il superamento di un esame di stato, diretto ad accertare le capacità tecniche del soggetto, nonché l'iscrizione ad albi tenuti da ordini, per garantire la correttezza dello svolgimento della prestazione, ben può essere funzionale allo svolgimento dei compiti che sono demandati all'amministrazione nell'interesse della collettività.

Il professionista abilitato può, anzi, rappresentare una risorsa per la pubblica amministrazione.

Proprio in ragione del sistema di regole cui deve sottostare nell'esercizio della sua attività, il professionista iscritto in albi è il soggetto ideale per essere investito di quelle funzioni di controllo tecnico che l'amministrazione non vuole o non può svolgere, ma che risultano indispensabili al conseguimento degli obiettivi e dei compiti istituzionali.

A ben vedere, qui non si tratta di creare nuove riserve a favore dell'una o dell'altra categoria professionale. I principi della libertà di lavoro e della libera prestazione di servizi non entrano in discussione, perché non si introducono limiti o restrizioni ad alcunché.

Come ha mostrato il Testo unico dell'edilizia, il sistema di garanzia che ruota intorno al professionista abilitato può essere efficacemente utilizzato per esternalizzare funzioni e compiti di spettanza dell'amministrazione, compiti che, in ogni caso, rimangono propri della sfera pubblica.

Non per nulla nel Testo unico il ricorso all'asseverazione del professionista rimane facoltativo e alternativo al procedimento ordinario che sconta solo una più lunga tempistica in ragione dei controlli che dovranno essere effettuati direttamente dall'amministrazione.

D'altra parte la riforma dell'art. 117 ha realizzato un indubbio rafforzamento delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.

Un rafforzamento che richiede l'impegno di strutture e personale di cui le amministrazioni stesse, spesso, non sono dotate per carenze di organico o di qualifiche.

Il sistema delle professioni regolamentate può essere un utile punto di riferimento per le amministrazioni locali, che potrebbero in taluni casi far fronte ai nuovi compiti sulla falsariga di

quanto già fatto dal Testo unico dell'edilizia.

E nel momento in cui la materia delle professioni intellettuali è rimessa alla potestà concorrente, anche il rischio di dar vita, come spesso è accaduto nel passato, a normative troppo generali e poco rispondenti ai bisogni e alle esigenze delle realtà locali è scongiurato.

Infine, una ultima considerazione, tanto più necessaria quando si è in presenza di una materia demandata alla legislazione concorrente per cui è necessario attendere l'approvazione del più generale progetto di riforma della materia.

L'oggetto dell'intervento legislativo regionale non dovrebbe essere rappresentato dalla definizione o ridefinizione della sfera di competenze delle categorie professionali.

Ma piuttosto dall'individuazione delle funzioni e compiti che a queste ultime categorie possono essere demandate, in ragione delle competenze stabilite dai rispettivi ordinamenti professionali, al fine di assicurare una più efficace azione amministrativa. (riproduzione riservata)

Antonio Maria Leozappa



Utilità

[Home](#) | [Registrazione](#) | [Help](#) | [Faq](#) | [Contattaci](#)

Norme

[Condizioni di registrazione](#) | [Condizioni di abbonamento](#)

Link

[Campus](#) | [Cfn](#) | [ClassCity](#) | [Classeditori](#) | [MFFashion](#) | [MFFind](#)
[MFQuicken](#) | [Milanofinanza](#) | [Minindustria](#) | [MFFamily](#)

© 2000 Italiaoqqi Marchi registrati